

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

Premessa

Il Comune di Villanova Mondovì, con il presente regolamento, istituisce e disciplina l'elenco degli operatori economici nell'ambito del quale individuare i soggetti da invitare alle procedure negoziate di cui al D.Lgs. n. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. c) ed e) e, a discrezione del singolo Responsabile Unico del Progetto (RUP), a presentare offerta per gli affidamenti diretti di cui al D.Lgs. n. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. a) e b), nel rispetto della normativa vigente e per i quali sussistano i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale, secondo quanto previsto dall'art. 48 del Codice dei Contratti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, rotazione e trasparenza e parità di trattamento.

La presente procedura di istituzione e gestione dell'Albo dei fornitori on-line è redatta:

- nel rispetto delle disposizioni normative contenute nel codice dei contratti pubblici, il D.lgs. 36/2023;
- nel rispetto degli artt. 48, 49, 50 del D.lgs. 36/2023;
- nel rispetto dell'Allegato II.1 al D.lgs. 36/2023 - *"Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea"* (articolo 50, commi 2 e 3, del Codice)";
- nel rispetto del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;

ART. 1

Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'albo fornitori che costituisce la banca dati relativa agli operatori economici OO.EE. (ditte, aziende, società e professionisti) qualificati, che il comune di Villanova Mondovì, si riserva di utilizzare nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, nelle procedure di affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 140.000 ed inferiori alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Codice e, a discrezione del singolo Responsabile Unico del Progetto (RUP), nelle procedure di affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000.

Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti.

La struttura comunale preposta alla gestione dell'Albo fornitori è l'area tecnica lavori pubblici.

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'albo sono erogati attraverso il portale raggiungibile all'indirizzo: <http://villanova-mondovi.traspare.com>

Gli scopi che il comune di Villanova Mondovì persegue mediante l'istituzione dell'albo fornitori sono i seguenti:

- garantire la qualità delle prestazioni a favore dell'Amministrazione comunale nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- offrire anche al comune di Villanova Mondovì uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i).

ART. 2

Riferimenti normativi e finalità

Con l'istituzione dell'albo fornitori, viene rispettato quanto definito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 secondo il quale le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti devono favorire *"l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità"*, rendendo possibile la partecipazione alle gare anche alle micro, piccole e medie imprese, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti.

L'albo fornitori è un elenco aperto a tutti gli operatori economici interessati ad instaurare rapporti contrattuali con il Comune di Villanova Mondovì per l'affidamento di lavori, forniture, servizi e prestazioni professionali.

Il presente regolamento definisce i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici al fine di ottenere e mantenere l'iscrizione all'albo fornitori, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

L'iscrizione all'albo fornitori non comporta l'assunzione di obblighi specifici per l'Amministrazione, né l'attribuzione di diritti in capo agli operatori economici in ordine all'eventuale affidamento delle prestazioni.

ART. 3

Campo di applicazione

L'albo fornitori, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, può essere utilizzato per:

- l'invito a procedure di gara disciplinate dall'art. 50 D.Lgs. n. 36/2023;
- l'affidamento di lavori, servizi, forniture e prestazioni professionali a mezzo procedure negoziate nei casi disciplinati dall'art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'effettuazione di rilevamenti dei prezzi di mercato per l'individuazione di quelli non rinvenibili mediante fonti ufficiali, secondo l'art. 77 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'albo fornitori potrà, inoltre, essere utilizzato quale strumento di verifica preliminare dei requisiti degli operatori economici da invitare alle seguenti procedure:

- procedura ristretta per gli appalti disciplinati dall'art. 72 del D.Lgs. n. 36/2023;
- procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 73 del D.Lgs. n. 36/2023;
- dialogo competitivo di cui all'art. 74 del D.Lgs. n. 36/2023;
- partenariato per l'innovazione di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora, per le particolarità dell'oggetto o l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l'albo ovvero qualora si ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà della Stazione appaltante, di ricorrere al mercato anche in via diretta, attraverso indagini di mercato.

La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette al Comune l'individuazione dei fornitori e dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali; l'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune né vincola lo stesso a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

ART. 4

Modalità di selezione degli operatori

Gli OO.EE. da invitare agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate avviate mediante l'utilizzo dell'Albo, verranno selezionati conformemente alla normativa vigente dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) di ogni singolo centro di costo del comune di Villanova Mondovì.

In particolare, ai sensi dell'articolo 49 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, vengono definiti le seguenti fasce in base al valore economico, al netto dell'IVA

:

- **servizi (inclusi i servizi professionali di architettura e ingegneria) e forniture:**
 - o da € 5.000 fino ad € 19.999,99;
 - o da € 20.000 fino ad € 39.999,99;
 - o da € 40.000 fino ad € 99.999,99;
 - o da € 100.000 fino ad € 139.999,99;
 - o * da € 140.000 fino alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 comma 1 lett. c);
 - o * per i servizi sociali e assimilati di cui all'allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE: da soglia di rilevanza europea "ordinaria" alla soglia di rilevanza europea per i servizi sociali e assimilati;

() In caso di procedura di gara delegata a CUC/SUA per mancanza di qualificazione in fase di affidamento, si renderà disponibile l'utilizzo del presente Albo fornitori a discrezione della CUC/SUA delegata in accordo con il RUP del progetto.*

- **lavori:**
 - o da € 5.000 fino ad € 19.999,99;
 - o da € 20.000 fino ad € 39.999,99;
 - o da € 40.000 fino ad € 99.999,99;
 - o da € 100.000 fino ad € 149.999,99;

- da € 150.000 fino a € 499.999,99 (OO.EE. con almeno certificazione SOA in classifica I per procedure fino ad € 309.600 o classifica II per procedure superiori a tale importo);
- * da € 500.000 fino ad € 999.999,99 (OO.EE. con almeno certificazione SOA in classifica II);
- * da € 1.000.000 fino ad € 3.098.400;
- * da € 3.098.400,01 euro fino alla soglia di rilevanza europea.

() In caso di procedura di gara delegata a CUC/SUA per mancanza di qualificazione in fase di affidamento si renderà disponibile l'utilizzo del presente Albo fornitori a discrezione della CUC/SUA delegata in accordo con il RUP del progetto.*

Per tutte le procedure di cui al D.Lgs. n. 36/2023 art. 50 comma 1 lett. c) ed e) e, a discrezione del singolo Responsabile Unico del Progetto (RUP), per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b), gli OO.EE. iscritti selezionati, verranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriori forme di pubblicità preventiva.

Al momento della partecipazione alla singola procedura sarà richiesto all'operatore economico di dichiarare il possesso dei requisiti dichiarati all'atto della richiesta di iscrizione nell'albo.

La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata sarà effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi saranno utilizzati solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al periodo precedente è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli OO.EE. da invitare alla procedura negoziata saranno indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

Nel caso di procedura negoziata, se il numero di operatori economici iscritti nella fascia economica di riferimento per la categoria da utilizzare dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50 comma 1 del Codice, su decisione motivata del Responsabile Unico del Progetto (RUP), si procederà all'individuazione degli OO.EE. mediante specifica indagine di mercato.

ART. 5

Albo dei Fornitori on line – Struttura

L'Albo è strutturato in due sezioni separate e dedicate rispettivamente ai fornitori e ai professionisti; le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente sul portale del Comune di Villanova Mondovì.

Il Comune utilizza l'Albo dei fornitori on-line come strumento idoneo all'identificazione degli OO.EE. qualificate a fornire beni, servizi e lavori di cui necessita. L'Albo individua l'elenco delle categorie merceologiche, che si identificano sia per descrizione che per codice, alle quali sono iscritte le ditte fornitrici di beni, servizi e lavori della stessa.

L'iscrizione all'Albo Fornitori avviene a seguito di richiesta da parte degli OO.EE. interessati secondo le modalità descritte nell'art. 5.

L'Albo Fornitori è di esclusivo interesse del Comune, per cui la scelta degli OO.EE. da invitare alle gare o alle trattative viene effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto della rotazione, a giudizio insindacabile del Comune stesso.

L'iscrizione all'Albo Fornitori non dà perciò alcun diritto al fornitore di essere invitato a tutte le procedure d'acquisto indette dall'Ente.

ART. 6

Utilizzo dell'Albo

L'Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 4 sia in relazione a procedure telematiche che in relazione a procedure tradizionali e con le modalità operative di cui ai seguenti commi:

- sia in caso di adozione di procedure tradizionali che di procedure telematiche, ai sensi delle disposizioni vigenti, si attua il criterio della rotazione al fine di conseguire la massima trasparenza;
- l'invito sarà rivolto ai fornitori individuati con riferimento alla categoria merceologica come sopra specificata;
- in casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per assicurare la migliore fornitura o servizio, si riserva di avvalersi in deroga anche di ditte non iscritte, e/o individuate in maniera diretta.

ART. 7

Preventiva pubblicazione

La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

L'Ente si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta alle imprese. Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo Fornitori e le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati.

ART. 8

Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione

L'iscrizione è riservata a tutti gli OO.EE. (individuali e non) legalmente costituiti, disciplinati secondo gli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 36/2023.

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, a cura dell'Operatore economico che, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o d'uso di atti falsi, intende iscriversi secondo la procedura sotto descritta.

Gli OO.EE. interessati potranno collegarsi al portale <https://villanova-mondovi.traspare.com/>. Il soggetto richiedente ha a disposizione un Wizard che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascuna impresa, quali, a titolo non esaustivo: i prodotti o i servizi in relazione alla fornitura dei quali intendono iscriversi (seguendo la classificazione merceologica recepita dalle apposite procedure del portale), informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute.

I professionisti, invece, dovranno inserire il proprio curriculum vitae in formato europeo che attesti le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali.

A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare, in calce:

- l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003;
- la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.

Durante la procedura di iscrizione all'albo fornitori, l'operatore economico sarà autenticato tramite le credenziali di accesso impostate durante la registrazione alla piattaforma Traspare.

Agli operatori economici che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo.

ART. 9

Soggetti ammessi e requisiti.

I requisiti di carattere generale che gli OO.EE. devono possedere e gli eventuali requisiti minimi per ciascuna categoria saranno indicati nell'avviso pubblico, a seguito del quale sarà costituito l'Albo.

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, ad esclusione della lettera e), del D. Lgs. n. 36/2023 in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (o in corrispondenti Registri professionali o commerciali, in caso di operatori economici di ad altri Stati membri);
- insussistenza delle cause di esclusione contemplate dagli articoli dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023;
- insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99), salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- adeguata capacità economica e finanziaria;
- adeguata capacità tecnica e professionale;
- iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
- altri eventuali requisiti specifici.

La sussistenza di tali condizioni dovrà essere dichiarata all'interno dell'allegato A - dichiarazioni per l'iscrizione.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dagli OO.EE.

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.

La mancata risposta alle richieste di documentazione, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'anagrafe fornitori, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;

I requisiti di carattere generale, morale, tecnico-finanziario rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione del fornitore verrà interrotto.

Le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell'Albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.

L'istruttoria sarà effettuata dall'ufficio tecnico LL.PP. preposto alla gestione dell'Albo, secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti.

Il Comune di Villanova Mondovì comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l'esito dell'istruttoria.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il citato ufficio comunicherà attraverso il sistema ovvero tramite comunicazione scritta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, la ditta interessata potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione.

La medesima struttura valuterà la documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti. Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., il Comune verificherà la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale dell'Ente visibile sul portale <https://villanovamondovi.traspare.com>.

ART. 10

Qualifica del fornitore e relativo monitoraggio

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di esclusione dalle gare, dai singoli capitolati nonché di quanto espressamente previsto nel presente regolamento, il fornitore deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni e servizi, al rapporto costo-qualità, al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, alle eventuali forme di certificazione di prodotto di azienda.

Il Comune provvederà ad attivare, durante il periodo della fornitura, un processo di monitoraggio e controllo interno dei fornitori iscritti per garantirsi che esse operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. In particolare il monitoraggio ed il controllo, in relazione al bene/servizio da acquisire, potrà riguardare, ad esempio, i tempi di consegna, la conformità del prodotto, i tempi e la qualità dell'assistenza e tutto quanto previsto nei capitolati speciali e/o dichiarato dalla ditta in sede di gara. Al completamento delle forniture possono essere compilate da parte dei Settori interessati schede di valutazione qualitativa sulla fornitura e sul lavoro eseguito.

ART. 11

Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuate a cura e responsabilità della singola ditta.

La ditta iscritta è tenuta periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'albo dei fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

La ditta iscritta è obbligata ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. In tal senso il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento, l'Ente qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere alle ditte iscritte l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo fornitori.

ART. 12

Durata dell'iscrizione

Gli OO.EE. rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art. 12.

Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del fornitore, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 7, durante la quale il fornitore sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.

ART. 13

Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

Non possono essere iscritti all'Albo, gli OO.EE. per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 94 e 95 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il fornitore nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi **due anni** dall'avvenuto accertamento.

La struttura preposta alla gestione dell'Albo, a sua discrezione, o se del caso, d'ufficio, può sospendere il fornitore dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- cessazione di attività professionale;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al fornitore;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali;
- omissione di comunicazioni, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, delle variazioni da parte del fornitore;
- ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Il provvedimento di sospensione o cancellazione:

- viene adottato dal responsabile della struttura preposta alla gestione dell'Albo;
- è comunicato al fornitore interessato;
- può essere revocato, su richiesta documentata del fornitore, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando il Professionista presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.

ART. 14

Gestore del sistema

Il gestore del sistema informatico di gara, individuato per il servizio di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema è la L&G Solution s.r.l. con sede in via A. Fraccacreta, 100 – Foggia.

ART. 15

Trattamento dati personali

Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali dell'O.E. avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

ART. 16

Avvertenze

L'account e la password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema, sono personali. Gli utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).

Il Comune non è tenuto a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

ART. 17

Controversie

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Cuneo.

ART. 18

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi, al D.P.R. 445/2000 e al D.Lgs. 36/2023. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.